



Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 12 del Reg.

OGGETTO: Regolamento per attività Bartieri e
Farrucchieri - Approvazione

Data 8/02/1994

L'anno milienovecentonovantaquattro, il giorno otto del mese di febbraio
alle ore nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione agg. ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) XXXXXX	XXXXXX			21) Vita	Alessandro		X
2) Montaperto	Salvatore			22) Pitruzzella	Calogero		X
3) Virone	Antonio			23) Morreale	Michele		X
4) Cibella	Gaetano			24) Castronovo	Carmelo		
5) Vitello	Carmelo			25) Moscato	Giovanni		
6) Nobile	Giovanni			26) Bottone	Luigi		X
7) Nobile	Stefano			27) Vita	Giuseppa		X
8) Fanara	Calogero		X	28) Scalia	Antonio		X
9) Di Stefano	Leonardo			29) Romeo	Davide		X
10) Ceresi	Gianfranco			30) Rizzuto	Giuseppe		X
11) Tinaglia	Carmelo			31) Licata	Calogero		
12) Zambito	Leonardo			32) Caramanno	Angelo		
13) Pirrera	Salvatore		X	33) Limblici	Antonio		X
14) Arnone	Giuseppe			34) Fiorenza	Salvatore		
15) Airò	Lorenzo			35) Bandiera	Felice		X
16) Castronovo	Domenico			36) Zarcone	Antonio		
17) Mossuto	Giovanni			37) Distefano	Pietro		X
18) Broccia	Giovanni		X	38) Minio	Salvatore		X
19) Sutera Sardo	Luigi			39) Bruccoleri	Giacomo		
20) Morreale	Maria		X	40) Bongiorno	Salvatore		
				Rizzuto	Angelo		X

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Assegnati n. 40
in carica n. 40

Presenti n. 17
Assenti n. 23

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor dr. Carmelo Vitello nella sua qualità di Presidente
 - Partecipa il Segretario Generale Signor dr. Calogero Marrella. La seduta è aperta.
 - Nominati scrutatori i Signori: Morreale Michele - Romeo Davide - Rizzuto Angelo
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
 - il Segretario Generale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera f) hanno espresso parere

Sull' argomento indicato in oggetto riferisce l'Assessore Sorce Giacomo;

Nel corso della relazione dell'Assessore sono entrati in aula i consiglieri :Pirrerà Salvatore, Scalia Antonio, Romeo Davide, Rizzuto Giuseppe, Minio Salvatore.

Si è allontanato, invece, il consigliere Bruccoleri Giacomo.
Consiglieri presenti al momento della votazione n. 27

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.221 del 30/12/1991 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di "Barbieri e Parrucchieri", redatto dagli uffici in conformità alle leggi 161/63 e 1142/70;

Premesso anche che detto Regolamento ha avuto i pareri favorevoli previsti dalla legge 161/63 art.2 c.1 e art.1 c.5, rispettivamente dalla Commissione Comunale per le attività di barbieri e parrucchieri, con verbale n.4 dell'8/03/1991, e dalla Commissione Provinciale per l'artigianato presso la camera di commercio, prot.n.18020 del 31/10/1991, quest'ultimo con proposte di modifiche già recepite all'atto di approvazione del Consiglio Comunale;

Premesso ancora che in ordine, al disposto dell'art.4 del Regolamento di che trattasi (organico degli esercenti), la ipotesi della Commissione Provinciale per l'artigianato, per un esercizio ogni 1000 abitanti, è stata sottoposta ad una assemblea degli esercenti del nostro Comune che ha proposto come organico "esercizio ogni 700 abitanti";

considerato che la Commissione Provinciale di Controllo, con decisione n°15347 del 27/4/1992, ha annullato la deliberazione del Consiglio Comunale n.221 del 30/12/1991, in premessa indicata, per violazione e mancata applicazione dagli art.52 e 53 della legge 142/90 recepita con legge regionale n.48/91;

Visti i pareri del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità;

con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese

DELIBERA


Approvare l'allegato Regolamento composto di n. 31 articoli, per la disciplina delle attività del Barbieri e parrucchieri.

COMUNE DI FAVARA
(Provincia Agrigento)

UFFICIO _____

Inserita nella deliberazione

n. 12 del 8-2-91
Il Segretario Generale



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolamento comunale per l'attività dei barbieri e
parrucchieri.

DESCRIZIONE

remesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.221 del 30.12.1991 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di " barbieri e parrucchieri ", redatto dagli uffici in conformità alle leggi 161/63 e 1142/70;

Premesso anche che detto Regolamento ha avuto i pareri favorevoli previsti dalla legge 161/63 art. 2 c.1 e art. 1 c.5, rispettivamente dalla Commissione Comunale per le attività di barbieri e parrucchieri, con verbale n.4 del 08.03.1991, e dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la Camera di Commercio, prot. n.18020 del 31.10.1991, quest'ultimo con proposte di modifiche già recepite all'atto di approvazione del Consiglio Comunale;

Premesso ancora che in ordine, al disposto dell'art.4 del Regolamento di che trattasi (organico degli esercenti), la ipotesi della Commissione Provinciale per l'Artigianato, per un esercizio ogni 1000 abitanti, è stata sottoposta ad una assemblea degli esercenti del nostro Comune che ha proposto come organico " un esercizio ogni 700 abitanti"

Considerato che la Commissione Provinciale di Controllo, con decisione n.15347 DEL 27/4/1992, ha annullato la deliberazione del Consiglio Comunale n.221 del 30.12.1991, in premessa indicata, per violazione e mancata applicazione degli art. 52 e 53 della legge 142/90 recepita con legge regionale n.48/91;

Considerato che oggi viene seguita la procedura prevista dalle leggi 142/90 e legge reg.le 48/91, con l'acquisizione dei pareri in esse previsti, e specificatamente:

- 1) parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;
- 2) parere del responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile e attestazione circa la copertura finanziaria;
- 3) parere del Segretario Comunale in ordine alla legittimità formale del procedimento di deliberazione di che trattasi;

Preso atto che il regolamento in oggetto si compone di n.31 articoli e che nessuna variazione è stata apportata ad esso, nel testo approvato con la suddetta delibera n.221 del 30.12.1991;

SI PROPONE

L'approvazione del regolamento relativo all'attività di barbieri e parrucchieri.

IL REDATTORE

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Ufficio di propria iniziativa, oppure su conforme indicazione del Sindaco o Assessore delegato.

Favera _____

IL SINDACO/L'ASSESSORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Up

COMUNE DI FAVARA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA.

ART. 1
OGGETTO DI REGOLAMENTO

IL PRESENTE REGOLAMENTO ASSOLVE GLI OBBLIGHI IMPOSTI AL
COMUNE DALLE LEGGI 14.12.1963 N.161 E 23.12.1970 N.1142.
ESSO DISCIPLINA LE ATTIVITA' DI BARBIERE, DI PARRUCCHIERE
PER UOMO E PER DONNA DOVUNQUE TALI ATTIVITA' SIANO
ESERCITATE, IN LUOGO PUBBLICO E PRIVATO, ANCHE A TITOLO
GRATUITO.

NELLA ESPRESSIONE LUOGO PUBBLICO O PRIVATO SONO COMPRESSE LE
ATTIVITA' SVOLTE PRESSO ENTI, ISTITUTI, UFFICI, CASERME,
ALBERGHI, DIURNI, DOMICILIO DELL'ESERCENTE, ECC...

SOGGETTIVAMENTE LE NORME QUI CONTENUTE SONO DESTINATE A
CHIUNQUE ESERCITI UNA DELLE PREVISTE ATTIVITA', SIA COME
PERSONA FISICA SIA COME IMPRESA COSTITUITA IN FORMA DI
SOCIETA', COSI' COME PREVISTO DALLA LEGGE 25.07.1956 N. 860
ART 3.

ART.2
AMBITO DI APPLICAZIONE

LE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO SI APPLICANO A TUTTE LE
IMPRESSE INDICATE NELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 1.
ESSE SI ESTENDONO A TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E
LIMITATAMENTE AD ESSO.

ART.3
VALIDITA' NEL TEMPO

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE DOPO L'APPROVAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELL'ORGANO TUTORIO E DOPO LA
PUBBLICAZIONE ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DI LEGGE IN MATERIA.

ART.4
ORGANICO DEGLI ESERCIZI

IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE DEL
COMUNE ED AGLI ADDETTI, IL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO
NON PUO' ESSERE SUPERIORE A:

UN NEGOZIO DI BARBIERE OGNI 700 ABITANTI;

UN NEGOZIO DI PARRUCCHIERE OGNI 700 ABITANTI;

I SUINDICATI RAPPORTI POTRANNO ESSERE SUPERATI SOLTANTO PER
L'INCREMENTO DEMOGRAFICO NATURALE E PER CESSAZIONE DI
ESERCIZI AUTORIZZATI.

Up

ART. 5
ESERCIZIO AMBULANTE

LE ATTIVITA' DI BARBIERE, DI PARRUCCHIERE PER UOMO PER DONNA NON POSSONO ESSERE ESERCITATE IN FORMA AMBULANTE. NON CADE SOTTO QUESTO DIVIETO IL SERVIZIO A DOMICILIO DEL CLIENTE DA PARTE DI CHI E' TITOLARE DI REGOLARE AUTORIZZAZIONE E SI ATTIENE ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 11 ULTIMA PARTE.

ART. 6
ESERCIZIO A DOMICILIO DELL'ESERCENTE

LE STESSE ATTIVITA' POSSONO ESSERE AUTORIZZATE ANCHE SE SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE; QUESTI DEVE, PERO, CONSENTIRE I CONTROLLI DA PARTE DELLE COMPETENTI AUTORITA', NEI LOCALI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ED UNIFORMARSI AI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

ART. 7
ATTIVITA' PROMISCUE

IL TITOLARE DI UN ESERCIZIO DI BARBIERE O DI PARRUCCHIERE PER UOMO O PER DONNA PUO' ESERCITARE NEI LOCALI DELL'IMPRESA ANCHE UNO O PIU' MESTIERI AFFINI. IN TAL CASO DEVONO ESSERE, PERO', RISPETTATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
A) L'ATTIVITA' AFFINE NON DEVE ACQUISTARE CARATTERE DI PREVALENZA;
B) ESSA DEVE ESSERE ESERCITATA DA PERSONA IDONEA E QUALIFICATA, IN FORMA ARTIGIANA OPPURE DA PERSONALE DIPENDENTE;
C) IN OGNI CASO DEVONO ESSERE RISPETTATI I REQUISITI SOGGETTIVI, OGGETTIVI E DI AUTORIZZAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

ART. 8
COMMISSIONE COMUNALE

PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI 14.02.1963 N.161 E 23.12.1970 N. 1142 E DAL PRESENTE REGOLAMENTO E' COSTITUITA L'APPOSITA COMMISSIONE COMUNALE CHE SI COMPONE:
A) DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE;
B) DA TRE RAPPRESENTANTI DELLA CATEGORIA ARTIGIANALE;
C) DA TRE RAPPRESENTANTI NOMINATI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PIU' RAPPRESENTATIVE;
D) DALL'UFFICIALE SANITARIO;
E) DAL COMANDANTE DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE;
F) DA UN RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO O DA UN SUO DELEGATO, ARTIGIANO DELLA CATEGORIA RESIDENTE NEL COMUNE.
SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE E' UN IMPIEGATO DEL COMUNE.
LA COMMISSIONE E' NOMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, RESTA IN CARICA CINQUE ANNI ED I SUOI COMPONENTI POSSONO ESSERE RICONFERMATI PER IL QUINQUENNIO SUCCESSIVO.

COMPETONO ALLA COMMISSIONE:

- 1) IL PARERE OBBLIGATORIO E NON VINCOLANTE SU QUESTO REGOLAMENTO E SULLE SUE MODIFICHE;
- 2) IL PARERE OBBLIGATORIO E NON VINCOLANTE SUL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 20;
- 3) LA PROPOSTA SULL'ORGANICO DEGLI ESERCIZI E SULLE DISTANZE DA OSSERVARSI DAGLI STESSI (ART. 4 E 15).

IL SINDACO SENTIRA' INOLTRE IL SUO PARERE OGNI VOLTA CHE SORGANO QUESTIONI ATTINENTI LA MATERIA DISCIPLINATA DA QUESTO REGOLAMENTO, PER I CASI DI DECADENZA O DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE, TRASFERIMENTI DI SEDE DELL'ESERCIZIO ED OGNI CASO IN CUI EGLI LO REPUTI OPPORTUNO.

LA COMMISSIONE E' CONVOCATA DAL SUO PRESIDENTE CON AVVISO SCRITTO DA DIRAMARSI CON LETTERA RACCOMANDATA MUNITO DI AVVISO DI RICEVUTA, O CON NOTIFICA DEL MESSO COMUNALE, CONTENENTE GLI ARGOMENTI DELL'ORDINE DEL GIORNO, ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA PER LA SEDUTA. ESSA SIEDE VALIDAMENTE CON LA META' PIU' UNO DEI SUOI COMPONENTI E VALIDAMENTE DELIBERA A MAGGIORANZA DI LEGGE.

ART. 9 REQUISITI

TUTTI COLORO CHE INTENDANO ESERCITARE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE UNA DELLE ATTIVITA' DISCIPLINATE DA QUESTO REGOLAMENTO DEVONO:

- A) POSSEDERE I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE 25.07.1956 N. 860;
- B) DISPORRE DI LOCALI, DI ATTREZZATURE E DI SUPPELLETTILI IGIENICAMENTE IDONEI;
- C) IMPIEGARE PROCEDIMENTI TECNICI CONFORMI ALLE NORME SANITARIE;
- D) POSSEDERE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE;
- E) DISPORRE DI LOCALI STATICAMENTE SICURI, QUANDO ESSI NON SONO UBICATI A PIANO TERRA, ED ALLA DISTANZA REGOLAMENTARE DA QUELLI PREESISTENTI;
- F) POSSEDERE CERTIFICATO SANITARIO PERSONALE IN CUI SIA DICHIARATA L'ASSENZA DI MALATTIE INFETTIVE E CONTAGIOSE.

ART. 10 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SULLE IMPRESE ARTIGIANE

L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE 25.07.1956 N. 860 COMPETE ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO.

TALE ACCERTAMENTO NON E' RICHiesto SE L'IMPRESA RISULTA GIA' ISCRITTA NELL'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE. PER LE IMPRESE COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA' NON AVENTI I REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE 25.07.1956 N. 860, IL COMUNE ACCERTERA' LA REGOLARE COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' E LA SUA ISCRIZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE NELL'ALBO DELLA CAMERA DI COMMERCIO.

ART. 11 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI

ESSO COMPETE L'UFFICIALE SANITARIO DEL COMUNE.
PER IL POSSESSO DI TALI REQUISITI E' NECESSARIO :

UP

A) CHE NEI LOCALI VI SIA CERTIFICAZIONE SANITARIA IN CUI SI ATTESTA CHE SONO IDONEI PER L'ATTIVITA' CHE VI SI DEVE SVOLGERE;

B) CHE NELLA LAVORAZIONE SI OSSERVINO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- GLI ADDETTI VESTANO UNA SOPRAVESTE CHIARA;
- LA BIANCHERIA VENGA CAMBIATA PER OGNI SERVIZIO;
- I RASOI, LE FORBICI ED I PETTINI, VENGANO DISINFETTATI DOPO OGNI PRESTAZIONE;

- L'APPLICAZIONE DI CIPRIE, PROFUMI E ANTISETTICI ALLA PERSONA ABBAIA LUOGO SOLTANTO CON NEBULIZZATORI;

- LA DETERSIONE DEL VOLTO SIA ESEGUITA CON ACQUA CORRENTE;

- LE TINTURE, I FISSATIVI ED OGNI ALTRO PREPARATO IMPIEGATO NELLA LAVORAZIONE NON CONTENGANO SOSTANZE TOSSICHE O NOCIVE E RISPONDANO ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 7 DEL REGIO DECRETO DEL 30.10.1924 N. 1938;

- LE ATTIVITA' SI SVOLGANO IN LOCALI DISTINTI ED AUTONOMAMENTE ATTREZZATI PERGLI UOMINI E PER LE DONNE;

- IL SERVIZIO VENGA RIFIUTATO A QUELLE PERSONE CHE SONO AFFETTE DA MALATTIE CONTAGIOSE.

PER IL SERVIZIO CHE L'ESERCENTE PUO' SVOLGERE AL DOMICILIO DEL CLIENTE SI APPLICANO, IN QUANTO APPLICABILI, LE SU' ESPOSTE PRESCRIZIONI.

IN PARTICOLARE L'ESERCENTE DOVRA' MUNIRSI A TALE SCOPO DI IDONEA VALIGETTA PER IL TRASPORTO DEGLI STRUMENTI DEL SUO LAVORO.

ART. 12

ACCERTAMENTI DEI REQUISITI PROFESSIONALI

IL REQUISITO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEVE ESSERE ~~POSSEDUTO DA COLUI CHE RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE OPPURE DAL TITOLARE O DAL DIRETTORE DELL'AZIENDA.~~

ESSA SI INTENDE CONSEGUITA :

A) DA CHI E' O E' GIA' STATO TITOLARE DI UN ESERCIZIO DI BARBIERE, DI PARRUCCHIERE O DI MESTIERE AFFINE ISCRITTO IN ALEO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE;

B) DA CHI PRESTI O ABBAIA PRESTATO LA SUA OPERA PROFESSIONALE QUALIFICATA PRESSO UNA IMPRESA DI BARBIERE, O DI PARRUCCHIERE, O DI MESTIERE AFFINE IN QUALITA' DI DIPENDENTE O DI COLLABORATORE PER UN PERIODO NON INFERIORE A DUE ANNI DIMOSTRABILE CON LA ESIBIZIONE DEL LIBRETTO DI LAVORO O DIEQUIPOLLENTE DOCUMENTAZIONE;

C) DA CHI HA SEGUITO REGOLARE CORSO DI APPRENDISTATO ED HA OTTENUTO LA QUALIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 19.01.1955 N. 25 E DELLE NORME DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORI DELLE CATEGORIE INTERESSATE.

NON COSTITUISCONO TITOLI VALIDI IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE GLI ATTESTATI ED I DIPLOMI RILASCIATI IN SEGUITO ALLA FREQUENZA DI CORSI DI ADDESTRAMENTO E DI SCUOLE PROFESSIONALI NON AUTORIZZATI DAI COMPETENTI ORGANI DELLO STATO.

GLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE COMPETONO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO.

ART. 13

CRITERI DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 12

Up

LA TITOLARITA' PRECEDENTE O ATTUALE DI UN ESERCIZIO DI BARBIERE O DI PARRUCCHIERE, LA PRESTAZIONE PRECEDENTE O ATTUALE DELL'OPERA PROFESSIONALE, LA FREQUENZA CON ESITO POSITIVO DI UN REGOLARE CORSO DI APPRENDISTATO COSTITUISCONO REQUISITO NECESSARIO E SUFFICIENTE SOLTANTO QUANDO SI RIFERISCONO IN CONCRETO ALLA STESSA SPECIFICA ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO DELLA QUALE VIENE RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE.

ART. 14
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI SICUREZZA STATICA

PER I LOCALI CHE DEBONO ESSERE ADIBITI A SEDE DI UNO DEGLI ESERCIZI AI QUALI SI RIFERISCE QUESTO REGOLAMENTO E CHE NON SIANO POSTI AL PIANOTERRENO, UN TECNICO ISCRITTO ALL'ALBO ACCERTERA I REQUISITI DI SICUREZZA STATICA CON RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SOLAIO, ALLE ATTREZZATURE INSTALLATE O DA INSTALLARE, ALLA AFFLUENZA DEI CLIENTI ED AL PERSONALE ADDETTO ALLA ATTIVITA'.

ART. 15
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI UBICAZIONE

I NUOVI ESERCIZI NON POSSONO ESSERE UBICATI AD UNA DISTANZA, DA QUELLI GIA' AUTORIZZATI, INFERIORE A ML. 100 (CENTO): LA DISTANZA DI MISURA COL SISTEMA DEL PERCORSO PEDONALE PIU' BREVE, RISPETTO ALL'ESERCIZIO IN PRECEDENZA AUTORIZZATO. IL CONTROLLO DELLE DISTANZE COMPETE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. RESTANO SALVE LE DISTANZE NEGLI ESERCIZI IN ATTO ESISTENTI, MA NON EVENTUALI TRASFERIMENTI DEGLI STESSI DOPO LA APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ART. 16
REQUISITI PER GLI ESERCIZI GIA' ESISTENTI

GLI ESERCIZI GIA' ESISTENTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DI QUESTO REGOLAMENTO SONO AUTORIZZATI A CONTINUARE LA LORO ATTIVITA'. ANCHE AD ESSI E' FATTO OBLIGO DI CHIEDERE LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE CHE VERRA' CONCESSA SENZA SUBORDINAZIONE A CONDIZIONE ALCUNA, ECCETTUATI I REQUISITI IGIENICI E QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 25.07.1956 N.860.

ART. 17
RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

TUTTI COLORO CHE INTENDONO INIZIARE O GIA' ESERCITANO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE UNA DELLE ATTIVITA' DISCIPLINATE DA QUESTO REGOLAMENTO DEVONO MUNIRSI DELL'AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE. LA RELATIVA DOMANDA SCRITTA COMPETENTE IN BOLLO DEVE ESSERE INDIRIZZATA AL SINDACO E CONTENERE :

- A) COGNOME, NOME, LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, CODICE FISCALE, DEL RICHIEDENTE;
- B) UBICAZIONE, CARATTERISTICHE, NUMERO DEI VANI IN CUI L'ATTIVITA' VERRA' ESERCITATA (PLANIMETRIA E RELAZIONE TECNICA DEI LOCALI);
- C) SE I LOCALI SONO POSTI O MENO AL PIANO TERRENO;

Up

D) L'ATTIVITA' O LE ATTIVITA' CHE IL RICHIEDENTE ESERCITA O INTENDE ESERCITARE;

E) SE L'ATTIVITA' VERRA' SVOLTA PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE O DEL CLIENTE, O PRESSO ENTI, ISTITUTI, UFFICI, ASSOCIAZIONI, ECC...

QUANDO L'IMPRESA E' COSTITUITA IN FORMA SOCIETARIA, L'AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE RICHiesta DA TUTTI I SOCI SE ESSA HA I REQUISITI PREVISTI DALLALEGGE 25.07.1956 N.860, DAL DIRETTORE (LEGALE RAPPRESENTANTE) DELL'AZIENDA SE L'IMPRESA E' DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE N.860 CITATA.

LA DOMANDA DEVE, INOLTRE, CONTENERE LA DICHIARAZIONE CHE IL RICHIEDENTE CONOSCE LE NORME DI QUESTO REGOLAMENTO E CHE VI SI SOTTOPONE SENZA RISERVE.

ART. 18

DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA

UNITAMENTE ALLA DOMANDA IL RICHIEDENTE DEVE PRODURRE LA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AGLI ART. 10 - 11 - 12 - 14 - E 15.

ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALTRESI' ALLEGATO UN FOGLIO BIANCO IN COMPETENTE BOLLO PER LA STESURA DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART. 19

ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA E' AFFIDATA ALL'UFFICIO ANNONA AL QUALE COMPETONO:

A) IL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA;

B) L'ACQUISIZIONE DELLE RELAZIONI-PARERE DELL'UFFICIALE SANITARIO SUI REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI UN TECNICO ISCRITTO ALL'ALBO PER L'EVENTUALE SICUREZZA STATICA;

C) LA CERTIFICAZIONE SULLE DISTANZE DI CUI ALL'ART. 15;

D) LA TRASMISSIONE DELLA PRATICA ALLA COMMISSIONE COMUNALE PREVISTA DALL'ART.2/BIS DELLA LEGGE 14.02.1963 N. 161 MODIFICATA ED INTEGRATA DALLALEGGE 23.12.1970 N. 1142 E DALL'ART.8 DI QUESTO REGOLAMENTO;

E) LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE STESSA;

F) LA PARTECIPAZIONE AGLI INTERESSATI DELLE NOTIZIE RELATIVE ALLA PRATICA;

G) LA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO SULLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INTERESSATO ED AGLI UFFICI PREVISTI DALLA LEGGE;

H) LA ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO A SCHEDARIO PER L'ANNOTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE E DI OGNI LORO VARIAZIONE.

ART. 20

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'AUTORIZZAZIONE VIENE RILASCIATA, CON FORMALE PROVVEDIMENTO DAL SINDACO A CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA DI CUI AL PRESENTE ART. 19 E SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART.8.

IL PROVVEDIMENTO VIENE ANNOTATO IN UN APPOSITO REGISTRO A SCHEDARIO DA TENERSI COSTANTEMENTE AGGIORNATO.

Uy

ART. 21
CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'AUTORIZZAZIONE COSTITUISCE, PER COLUI CHE NE OTTIENE IL RILASCIO, L'UNICOTITOLO NECESSARIO E SUFFICIENTE PER IL DIRITTO DI ESERCITARE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE L'ATTIVITA' SPECIFICAMENTE AUTORIZZATA, NEI LOCALI E NELLA FORMA IN ESSA STABILITI.

ESSA E' STRETTAMENTE PERSONALE.

A TALE SCOPO ESSA DEVE INDICARE :

A) COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, RESIDENZA, CODICE FISCALE DEL TITOLARE;

B) L'ATTIVITA' SPECIFICAMENTE AUTORIZZATA;

C) LA FORMA DI ESERCIZIO DELLA STESSA;

D) LA PRECISA UBICAZIONE DEI LOCALI IN CUI ESSA DEVE SVOLGERSI.

IL TITOLARE DEVE TENERE SEMPRE ESPOSTA L'AUTORIZZAZIONE IN MODO BEN VISIBILE NEL VANO PRINCIPALE DELL'ESERCIZIO.

ART. 22
REVOCA E DECADENZA

L'AUTORIZZAZIONE PUO' ESSERE REVOCATA:

A) SE NON VIENE ESERCITATA ENTRO SEI MESI DAL RILASCIO E SE L'ATTIVITA' SI INTERROMPE PER UN PERIODO SUPERIORE A UN ANNO, IN ASSENZA, IN ENTRAMBI I CASI DI FONDATI MOTIVI;

B) QUANDO VENGONO MENO I REQUISITI PREVISTI ALLE LETTERE B, C, DELL'ART. 9.

SI VERIFICA LA DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE QUANDO VENGONO MENO I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DALL'ART. 9, SALVE RESTANDO LE ECCEZIONI STABILITE DAGLI ART. 6 E 10 SECONDO COMMA DELLA LEGGE 25.07.1956 N. 860.

LA REVOKA E LA DECADENZA VENGONO DAL SINDACO, RISPETTIVAMENTE, STABILITA E DICHIARATA DOPO L'ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO ANNONA E SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI CUI ALL'ART. 8 DI QUESTO REGOLAMENTO.

ART. 23
DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

QUANDO DALL'ISTRUTTORIA SULLA DOMANDA RISULTA CHE COLUI CHE CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE E' SPROVVISTO DI UNO QUALUNQUE DEI REQUISITI PRESCRITTI E CHE NON NE HA DOCUMENTATO IL POSSESSO, IL SINDACO, SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PREVISTA DALL'ART. 8 DI QUESTO REGOLAMENTO, RIFIUTA L'AUTORIZZAZIONE.

IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEVE ESSERE MOTIVATO.

ESSO DEVE ESSERE, INOLTRE, COMUNICATO ALL'INTERESSATO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

LA CONVOCAZIONE AVVIENE A CURA DELL'UFFICIO ANNONA.

Uy

ART. 24
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

A) CAMBIAMENTO DELLA SEDE DELL'IMPRESA-

L'IMPRESA NON PUO' TRASFERIRE LA SEDE DEL SUO ESERCIZIO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO, CHE LA RILASCIATA DOPO CHE SIANO STATI ACCERTATI I REQUISITI IGIENICO SANITARI, DI SICUREZZA STATICA E DI UBICAZIONE DEI NUOVI LOCALI E SENTITA LA COMMISSIONE COMUNALE.

L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE DOMANDA IN COMPETENTE CARTA LEGALE.

B) MODIFICAZIONE DELL'IMPRESA-

SE LA MODIFICAZIONE CONSISTE NEL SEMPLICE CAMBIAMENTO DELLA DITTA, L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE AL SINDACO LA DOMANDA IN CARTA LEGALE PER OTTENERE LA VARIAZIONE DELL'INTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.

IL SINDACO EVADE LA DOMANDA SENZA FORMALITA' ALCUNA.

NEL CASO IN CUI LA MODIFICAZIONE DIA LUOGO AD UNA NUOVA IMPRESA, ESSA SARA' CONSIDERATA COME UN TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA E SI APPLICHERANNO I CRITERIE LE PROCEDURE PREVISTE ALLA SUCCESSIVA LETTERA C DI QUESTO ARTICOLO.

C) TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA A TITOLO PARTICOLARE.

QUANDO L'IMPRESA, ALLA QUALE E' STATA RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE CESSA L'ATTIVITA' E TRASFERISCE L'AZIENDA AD ALTRA IMPRESA, QUESTA DEVE CHIEDERE AL SINDACO IL RILASCIO DI UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE.

LA DOMANDA, IN CARTA LEGALE, DEVE ESSERE FORMULATA, DOCUMENTATA, ISTRUITA ED EVASA COME STABILITO DALL'ART. 17 18 - 19 E- 20 DI QUESTO REGOLAMENTO.

SI PRESCINDERA' DALL'ACCERTAMENTO RELATIVO AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI, DI SICUREZZA STATICA E DI UBICAZIONE LOCALI.

LA DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA DEVE ESSERE INTEGRATA CON LA PRODUZIONE DI VALIDO DOCUMENTO CHE DIMOSTRI L'AVVENUTO TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA E LA RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL SUO PRECEDENTE TITOLARE.

D) TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA MORTIS CAUSA.

IN CASO DI MORTE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE, SE LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO VIENE ASSUNTA DIRETTAMENTE DAL CONIUGE, DAI FIGLI MAGGIORENNI, DAI FIGLI MINORI A CIO' AUTORIZZATI DAL LORO TUTORE, IL SINDACO AUTORIZZA LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' ED IL CAMBIAMENTO NELLA INTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.

GLI INTERESSATI DEVONO PRESENTARE LA DOMANDA IN CARTA LEGALE DOCUMENTANDO IL LORO DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 25.07.1956 N. 860.

LE DOMANDE RELATIVE ALLA FATTISPECIE DI QUESTO ARTICOLO DEVONO ESSERE EVASE LE DECISIONI SU DI ESSE COMUNICATE AI RICHIEDENTI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE.

L'UFFICIO ANNONA ASSOLVE ALL'ADEMPIMENTO ED AGGIORNA IL REGISTRO-SCHEDARIO .

ART. 25
CONTENZIOSO

CONTRO I PROVVEDIMENTI COI QUALI IL SINDACO NEGA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINATE DA QUESTO REGOLAMENTO, O AL CAMBIAMENTO DELLA SEDE, O ALLA